

## Allegato 8

**R.D. 16-3-1942 n. 267**

***Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.***

**184. Effetti del concordato per i creditori.**

**(Testo in vigore dal 1° gennaio 2008)**

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso <sup>(345)</sup>.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili <sup>(346)</sup>.

---

(345) Vedi l'art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria).

(346) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione